



TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE

seconda sezione civile

R.P.U. 62-1/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Francesco VENIER	presidente
dott.ssa Annalisa BARZAZI	giudice relatore
dott. Gianmarco CALIENNO	giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

di apertura della procedura familiare di liquidazione controllata dei beni dei sig.ri GIORGIO FACILE (C.F. FCLGRG60T12L483F) e DANIELA MORO (MRODNL62L66L483B), residenti a Udine, in Via Medea n. 13, su domanda degli stessi debitori, assistiti dall'avv. Enrica Spangaro del Foro di Udine, domiciliataria;

sentita la relazione del giudice delegato alla trattazione del procedimento;

letti il ricorso e la documentazione allegata;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 27, c. 2 e 3 CCI, essendo i debitori residenti nel circondario di Udine;

rilevato che i ricorrenti, coniugi in regime patrimoniale di comunione dei beni, chiedono l'apertura di un'unica procedura di liquidazione controllata familiare, evidenziando di essere conviventi, come da certificato di stato di famiglia prodotto;

rilevato che l'art. 66 del CCII, titolato "*Procedure familiari*" pur testualmente riferito a un "*unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento*" -che può connotare soltanto il



concordato minore o la ristrutturazione dei debiti del consumatore- è comunque inserito tra le “Disposizioni di carattere generale” relative alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, tra le quali l’art. 65 c. 1 annovera anche la liquidazione controllata; ne consegue che, conformemente all’avviso espresso dalla giurisprudenza di merito maggioritaria, può ritenersi ammissibile l’apertura della procedura liquidatoria minore familiare;

rilevato che, ai sensi del comma 3 dell’art. 66 CCII, che costituisce applicazione del principio di cui all’art. 2740 c.c., nel caso di apertura di un’unica procedura familiare resta ferma la distinzione delle masse attive e passive, che comporta che l’attivo di ciascun debitore dovrà esser destinato alla soddisfazione dei creditori personali e di quelli comuni e non potrà invece essere impiegato per il pagamento dei creditori personali dell’altro familiare; ne consegue che il liquidatore dovrà procedere agli adempimenti di cui all’art. 272 CCII, nonché alla formazione del passivo, alla rendicontazione e ai riparti tenendo distinte le posizioni dei ricorrenti;

ritenuta la sussistenza dei presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata degli istanti, ai sensi degli artt. 2 lett. c), 269 CCI, in quanto: a) sono persone fisiche non assoggettabili a liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; b) sono in stato di sovraindebitamento, risultando la loro insolvenza da quanto esposto nel ricorso e dalla documentazione prodotta, atteso che: ▪ i debiti personali del sig. Facile ammontano a € 71.335,49, quelli personali della sig.ra Moro a € 13.954,06, i debiti comuni a entrambi i coniugi a € 342.741,00; ▪ i coniugi ricorrenti indicano come necessario al loro sostentamento un importo di € 2.083,00 (impregiudicate le future valutazioni del giudice delegato); ▪ i coniugi non sono proprietari di beni immobili, sono proprietari il sig. Facile di un’autovettura del valore commerciale di circa € 3.000,00, la sig.ra Moro di un’autovettura del valore commerciale di € 1.250,00 (veicoli che chiedono peraltro di escludere dalla liquidazione), dispongono di liquidità per complessivi € 1.850,00 sul conto corrente cointestato; ▪ i redditi da lavoro netti mensili percepiti dai ricorrenti ammontano a € 1.850,00 circa per il sig. Facile e a € 1.000,00 per la sig.ra Moro;



rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione del gestore della crisi designato dall'Organismo di Composizione della Crisi "I Diritti del Debitore-Segretariato Sociale Comune di Corno di Rosazzo (iscritto al n. 320 sez. A Registro Organismi del Ministero della Giustizia), dott. Ricciotti Ricci, nella quale è stata illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori ed è stata espressa una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

rilevato che non sono state proposte domande di accesso alle procedure di cui titolo IV del CCII;

ritenuto che, alla luce del combinato disposto degli artt. 268-270 CCII, compete al giudice delegato alla procedura di determinare il limite entro il quale il reddito da lavoro dei ricorrenti non sia compreso nella liquidazione, analogamente a quanto previsto dall'art. 146 CCI per la liquidazione giudiziale, nonché di valutare l'esclusione dalla procedura dei veicoli di proprietà dei ricorrenti;

rilevato che il divieto di inizio e di prosecuzione delle azioni esecutive individuali e cautelari sui beni compresi nella procedura è stabilito dagli artt. 270 c. 5, 150 CCII e che spetta al giudice delle esecuzioni pendenti adottare le conseguenti determinazioni;

ritenuto che, anche se l'art. 270 c. 4 CCI prevede testualmente che l'inserimento della sentenza nel sito Internet del Tribunale avvenga a cura del liquidatore, dal momento che l'adempimento non può essere eseguito che dalla cancelleria, risulti inutile onerare il liquidatore di proporre un'istanza alla cancelleria per tale incumbente, unica attività dallo stesso esigibile;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 66, 269, 270 CCI:

-dichiara l'apertura della procedura familiare di liquidazione controllata dei beni dei sig.ri GIORGIO FACILE (C.F. FCLGRG60T12L483F) e DANIELA MORO (MRODNL62L66L483B), residenti a Udine, in Via Medea n. 13;

-nomina quale giudice delegato la dott.ssa Annalisa Barzazi;



-nomina liquidatore il professionista designato dall'Organismo di Composizione della Crisi, dott. Ricciotti Ricci (C.F. RCCRCT85D12H6200), con studio in Treppo Grande (Udine), in Via Giacomo Puccini n. 20;

-ordina ai debitori il deposito entro sette giorni delle ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate, nonché degli elenchi dei rispettivi creditori;

-assegna ai terzi, che vantino diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dagli elenchi depositati il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo della posta elettronica certificata, al domicilio digitale che questo attiverà ai sensi dell'art. 10, comma 2 CCI, o, in difetto, mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3 CCI, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

-autorizza i debitori al temporaneo utilizzo delle autovetture di rispettiva proprietà, per lo svolgimento dell'attività lavorativa, nelle more delle determinazioni del liquidatore e del giudice delegato;

-ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

-manda alla cancelleria per l'inserimento della sentenza nel sito Internet del Tribunale di Udine;

-dispone che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia notificata ai debitori e comunicata al liquidatore;

-dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Udine, 6 giugno 2024.

Il giudice estensore

dott.ssa Annalisa Barzazi

Il presidente

dott. Francesco Venier

